



COMUNE DI FABBRICA CURONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

(art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.11)

Premessa

La presente relazione ha la finalità di descrivere ed evidenziare gli elementi che si reputano maggiormente significativi relativamente allo schema del Bilancio di Previsione 2023/2025.

Gli Enti Locali devono attenersi, nella rappresentazione dei documenti contabili, agli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Le principali caratteristiche previste dal D.Lgs. 118/2011 e dal DPCM 28/12/2011 sono:

- a) schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- b) previsione di entrate e spese in termini di cassa per il primo anno del Bilancio;
- c) nuovi principi contabili di gestione con particolare risalto a quello relativo alla competenza finanziaria potenziata che comporta la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato nonché la previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
- d) documento unico di programmazione.

Il Bilancio 2023_2025 è stato quindi redatto secondo lo schema basato sulla contabilità armonizzata.

Le entrate del bilancio di previsione sono classificate in **titoli e tipologie**, secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti per le voci corrispondenti.

Le spese di bilancio di previsione sono classificate in **missioni e programmi** secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi.

Con la contabilità armonizzata, viene introdotto il principio di competenza finanziaria "potenziata" ovvero l'obbligo di imputare a ogni esercizio finanziario solo le obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza in tale periodo, fermo restando l'obbligo di rilevare tali obbligazioni nel momento in cui sorgono inoltre il Bilancio di Previsione Finanziario viene integrato con le previsioni di cassa, limitatamente al primo esercizio considerato, con una gestione consapevole ed equilibrata del cash flow che dovrebbe garantire i tempi di pagamento, il tutto avendo cura di garantire i vincoli di bilancio imposti dalle leggi di bilancio statale.

La programmazione finanziaria nel rispetto dei nuovi principi contabili è di tre anni.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024, corredato della presente "Nota integrativa al bilancio di previsione", come previsto dall'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267 del 7/08/2000, dall'art. 10 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e dal vigente Regolamento di Contabilità.

La Nota Integrativa è un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio di previsione e si integrano i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

Il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, di norma, è fissato al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello precedente a cui il bilancio si riferisce, fatte salve eventuali proroghe concesse con Decreto del Ministero dell'Interno. Per l'anno 2023 il termine è stato fissato al 30/04/2023 (art. 1 comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. Elementi principali e struttura di bilancio

Il sistema della programmazione finanziaria 2023-2025 è stato impostato sulla base di:

A) azioni preliminari

- approvazione da parte della Giunta del Documento Unico di Programmazione Semplificato - DUPs 2023_2025;
- verifica delle condizioni e della consistenza di entrate iscrivibili nei titoli del Bilancio (sia parte corrente che in conto capitale, con riferimento alle previsioni definite nel programma triennale delle opere pubbliche);
- quantificazione delle risorse prevedibili per il finanziamento degli interventi del bilancio;
- reiscrizione degli impegni confluiti nel fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che per la parte investimenti a seguito della deliberazione di riaccertamento ordinario G.C. n. 6 del 16/03/2023;
- valutazione dei vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente.

B) azioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione

- nessuna modifica sostanziale nel livello di programmazione dei servizi;
- azioni di contenimento del livello di spesa corrente;
- azioni di valutazione della leva fiscale locale, tenuto conto che con la Legge 145/2018 è venuto meno il blocco tariffario imposto dalle Leggi di Bilancio degli anni pregressi;
- contabilizzazione al netto delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1 comma 380-ter lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la quota di iscrizione in bilancio dell'IMU è al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato a valere per il fondo di solidarietà comunale);
- adeguamento delle entrate alle disposizioni di cui alla Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in ordine all'eliminazione della TASI nonché dell'IMU sui terreni agricoli, e conseguenti modifiche in termini di contribuzioni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale. Provvedimenti confermati anche per il 2023.
- Si è tenuto inoltre conto del superamento del Patto di Stabilità come sostituito dal Pareggio di Bilancio (legge di bilancio 2016 e successive).
- valutazione degli elementi determinativi delle tariffe con la conferma delle stesse;
- progettazione di azioni di stabilizzazione dei flussi di entrata corrente anche in funzione della gestione dell'annualità 2023 del bilancio di cassa;
- determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- determinazione della necessità o meno di istituire il Fondo a garanzia dei debiti commerciali.

La predisposizione del bilancio preventivo ha dovuto necessariamente scontare il percorso normativo che è pesantemente intervenuto sui processi di pianificazione finanziaria degli Enti Locali.

Il quadro normativo di riferimento risulta in continua evoluzione ed il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è attualmente fissato al 30 aprile 2023.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata:

- a) per ciò che concerne l'entrata, considerando gli stanziamenti assestati dell'esercizio in corso e i presumibili livelli di accertamento degli esercizi futuri definiti con riferimento all'applicazione del nuovo principio di contabilità finanziaria, rettificata per eventuali aumenti/riduzioni che possono intervenire da indirizzi già assunti;
- b) per ciò che concerne la spesa, considerando gli stanziamenti assestati dell'esercizio in corso, eventualmente modificati per effetto di intervenute esigenze di fabbisogni finanziari ricorrenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle spese che presumibilmente inizieranno a divenire esigibili dai futuri esercizi;

Nel corso della gestione dell'esercizio 2023 dovranno tuttavia essere attentamente monitorati gli andamenti delle seguenti voci di entrata e spesa che presentano elementi di incertezza, anche connessi soprattutto dalla dinamica dei prezzi dei servizi energetici e delle materie prime:

1.1) sul fronte della situazione di parte corrente :

- le entrate da recupero evasione tributaria;
- le entrate da trasferimenti correnti dello Stato, con particolare riferimento al contributo del fondo IMU-TASI non vincolato ed a contributi vari;
- la spesa da contribuzione al Fondo di Solidarietà Comunale;
- la spesa da trasferimento alla gestione del Welfare la quale può subire degli incrementi per fronteggiare situazioni di criticità imprevedibili;

1.2) sul fronte della situazione di parte capitale, va monitorato il realizzo delle entrate previste da ricavi patrimoniali e da contribuzioni di terzi, nel rispetto del principio generale di contabilità finanziaria secondo il quale le spese in conto capitale per investimenti programmati si considerano impegnate per l'ammontare delle entrate effettivamente accertate.

2. Equilibri di Bilancio

Il Bilancio di previsione 2023 propone le seguenti risultanze finali:

Entrate finali €. 3.455.700,15
 Spese finali €. 3.455.700,15

Le entrate per partite di giro e servizi in conto terzi, titolo IX entrate e titolo VII della spesa, pareggiano in €. 459.100,00 e tiene conto dell'introduzione dello "split payment" ovvero della normativa che assegna al Comune la funzione di sostituto di imposta in materia di IVA.

Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio:

alle spesa corrente per €. 4.227,64
 alle spese di investimento per €. 716.151,84

Si osserva tuttavia che il Fondo Pluriennale Vincolato è stato esposto nella misura di cui sopra per effetto del riaccertamento ordinario dei residui, disposto con delibera G.C. n. 6 del 16/03/2023, operazione propedeutica all'approvazione del Conto 2022.

Al Bilancio 2023_2025 non viene applicato l'avanzo disponibile presunto.

L'equilibrio di parte corrente e di parte capitale, di cui all'art. 162, comma 6, del TUEL è assicurato come segue:

COMUNE DI FABBRICA CURONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		867.180,97			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		4.227,64	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		938.977,86 0,00	838.130,00 0,00	834.655,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	(-)		917.005,50 0,00 29.823,28	814.930,00 0,00 28.325,09	810.705,00 0,00 29.492,49
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		26.200,00 0,00 0,00	23.200,00 0,00 0,00	23.950,00 0,00 0,00
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O = G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FABBRICA CURONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		716.151,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.192.242,81	1.392.986,00	1.068.826,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa</i>	(-)		1.908.394,65 0,00	1.392.986,00 0,00	1.068.826,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FABBRICA CURONE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

3. Analisi delle entrate

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 1 comma 780 della Legge 169/2019 ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2020, l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti dell'Imposta Unica Comunale e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è ora disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019.

Il gettito viene previsto tenendo conto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, determinata per l'anno 2023 al 22,43% dell'IMU base.

La stima tiene conto anche delle riduzioni del gettito conseguenti a:

- Esenzione terreni agricoli (art. 1, comma 13, Legge 208/2015)
- Esclusione immobili cosiddetti *imbullonati* (art. 1, commi 21,22,23 e 24, Legge 208/2015)
- Riduzione IMU per immobili concessi in comodato d'uso gratuito (art. 1 comma 10, lett. b), Legge 208/2015).

Al fine del calcolo del gettito, si confermano l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale, purchè non classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9, e sulle relative pertinenze nonché la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 25/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento IMU, redatto in conformità a quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Il gettito dell'IMU ORDINARIA viene previsto per l'anno 2023 in €. **471.800,00** in linea con quanto già previsto per l'anno precedente e della dinamica delle riscossioni.

L'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere inalterate le aliquote IMU per l'anno 2023 rispetto a quelle approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 31/05/2022 per l'anno 2022, sulla base delle quali viene calcolato il gettito previsto per l'anno:

Si riportano di seguito le aliquote deliberate per l'anno 2022, che si prevede di confermare anche per il 2023:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	4,0 per mille
Detrazione abitazione principale (se dovuta)	€. 200,00
Altri immobili	9,2 per mille
Aree edificabili	9,2 per mille
Fabbricati rurali strumentali – D10 (art 9 comma 3bis D.L. 557/93)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARI

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)

Il presupposto della TARI, a norma dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 1 comma 527, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con lo scopo di migliorare il servizio agli utenti, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti, raggiungere gradualmente l'omogeneità di servizio tra le aree del Paese, consentire una valutazione dei rapporti costo-qualità e promuovere l'adeguamento infrastrutturale necessario.

Le modalità di applicazione della TARI ad oggi risultano stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 05/09/2014 che approva il regolamento per la gestione della TARI.

Con la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 l'ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Le tariffe TARI per l'anno 2022 sono state approvate con provvedimento C.C. n. 5 del 31 maggio 2022. Con il medesimo provvedimento venivano concesse agevolazioni alle utenze non domestiche maggiormente danneggiate dalle chiusure e limitazioni degli spazi per covid-19.

Per l'anno 2023 permangono pertanto le stesse difficoltà dell'anno precedente e si rimanda alle osservazioni e critiche già espresse lo scorso anno, precisando che le previsioni proposte sul bilancio 2023 sono indicate sulla base di quanto previsto dal PEF MTR 2022/2025 predisposto dal soggetto gestore 5 Valli Servizi srl ed approvato in data 24/05/2022 dall'Ente certificatore, CRS di Novi Ligure, pertanto, si fa rinvio allo stesso per l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2023.

Il gettito TARI viene indicato a bilancio per l'anno 2023 in €. **192.999,00** al netto della quota per il Tributo Provinciale (TEFA) che viene riscosso congiuntamente alla TARI e che, in ossequio alla nuova impostazione di bilancio, viene iscritto tra i "servizi per conto di terzi".

Addizionale comunale IRPEF

Il Comune di Fabbrica Curone non ha ad oggi istituito l'addizionale comunale all'Irpef.

Trasferimenti statali

Il Fondo di Solidarietà Comunale del Comune di Fabbrica Curone risulta ormai da anni in negativo e quindi l'Ente partecipa, attraverso la propria fiscalità, alla redistribuzione a favore di altri.

Nel 2023 il **Fondo di Solidarietà risulta negativo**, e quindi iscritto nella spesa, **per € 73.028,00**, in non obstante lo stesso inglobi il rimborso (parziale) del mancato gettito sull'abitazione principale.

L'importo è indicato nella stessa misura dell'anno precedente in quanto al momento di stesura del presente provvedimento, tali dati non risultano ancora presenti sul sito della Finanza Locale.

La previsione dei cui sopra tiene conto anche della quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali di €. 2.966,00 e di quella destinata all'incremento/potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia, pari ad €. 7.668,00 (fonte OpenCivitas per l'anno 2023).

Entrate extratributarie

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi, a fronte di tariffe confermate anche per l'anno 2023, vengono iscritte a Bilancio negli importi ormai consolidati.

Da rilevare che dall'anno 2023 è stata prevista l'entrata per **Canone Unico Patrimoniale**.

Questo prelievo, di natura patrimoniale sostituisce il comparto dei tributi considerati minori, costituiti essenzialmente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le entrate derivanti dalla pubblicità e affissioni erano precedentemente appostate al Titolo 1° delle entrate, mentre il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche era già appostato al Titolo 3°. Il canone viene disciplinato dagli enti attraverso un regolamento; deve essere assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti dal canone. E' comunque possibile variare il gettito con la modifica delle tariffe.

Il gettito totale previsto è pari a € 8.850,00, sostanzialmente la somma previste per le imposte e i canoni sostituiti.

Oneri di urbanizzazione – finanziamento investimenti

Le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, previste sulla base della loro congruenza con gli strumenti urbanistici vigenti, vengono totalmente destinate al finanziamento di spese di investimento.

Entrate da indebitamento

Nel 2023 non è prevista l'assunzione di mutui.

A fronte del rimborso delle quote per mutui già contratti, viene pertanto confermata la costante riduzione dell'indebitamento netto.

Gestione di cassa

Non viene previsto, di fatto, il ricorso ad anticipazione di cassa, peraltro mai utilizzato negli esercizi precedenti. Il Comune tuttavia, a scopo prudenziale, ha indicato a Bilancio uno stanziamento minimale, anche in considerazione che la normativa vigente prevede tempi certi di pagamento.

4. Analisi delle spese

SPESE CORRENTI

La spesa corrente è stata calcolata tenendo conto in particolare di:

- Personale in servizio e previsto
- Interessi su mutui in ammortamento
- Contratti e convenzioni in essere
- Spese per utenze e servizi di rete
- Quote di partecipazione ai servizi assistenziali erogati dal CISA Tortona

altre spese di carattere continuativo necessarie per continuare a garantire l'erogazione dei servizi alla popolazione allo stesso livello di efficienza degli scorsi anni, prevedendone nel contempo un miglioramento.

Personale: Il costo del personale deve essere contenuto nell'importo complessivo impegnato nel 2008 al netto degli aumenti contrattuali.

Il trattamento accessorio viene confermato negli importi percepiti o stanziati per l'anno 2022. Si è infine tenuto del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022 e degli importi economico in esso contenuti.

E' stato inoltre prevista, nella programmazione pluriennale, la costituzione del Fondo per i successivi rinnovi del CCNL, così come indicato dalla Legge 145/2018.

Si è tenuto inoltre conto della diversa collocazione a Bilancio degli oneri per il personale impiegato nelle consultazioni elettorali. (ora al titolo 1° missione 1 programma 7 anziché alle partite di giro. La spesa del personale è prevista nel 18,85% delle spese correnti ben contenute nel limite di legge del 50%.

Si evidenziano i nuovi limiti e la capacità assunzionale ai sensi del D.M. 17/03/2020:

	2019	2020	2021
Entrate correnti ultimo triennio (tit. I, II, III Entrata) Dati da consuntivi approvati	670.618,71	714.562,68	738.962,78
FCDE A BILANCIO ASSESTATO 2021	20.375,42	20.375,42	20.375,42
Media Entrate al netto FCDE	687.672,64		

Dato atto che le **spese di personale**, calcolate ai sensi del DM 17/03/2020 e della circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, come da ultimo rendiconto approvato (esercizio finanziario 2021) **sono pari a € 148.727,79**, (al netto delle rettifiche per FPV) e verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2021: 148.727,79/687.672,64 = **21,63%** (media entrate al netto FCDE)

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	21,63%
VALORE SOGLIA TABELLA 1 DM 17/03/2020	29,50%
VALORE SOGLIA TABELLA 3 DM 17/03/2020	33,50%

Si dà atto che il Comune di Fabbrica Curone si pone sotto il valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 1 e pertanto, fatta salva la doverosa prudenza, è legittimato ad incrementare la spesa fino a detto limite.

Mutui: La spesa per il rimborso di mutui e prestiti è prevista, come sotto indicato: (interessi €. 16.830,00 – capitale €. 26.200,00), dati arrotondati per capitolo.

Nel 2022 non è prevista alcuna assunzione di mutui.

Verrà quindi consolidata la progressiva riduzione dell'indebitamento netto del Comune.

Il nuovo limite di indebitamento (10%) previsto dalla normativa vigente risulta rispettato (art. 204 TUEL come da ultime modifiche) con una spesa per interessi pari a 2,28% circa delle entrate correnti.

I costi dei servizi a domanda individuale sono indicati negli importi standardizzati.

I singoli stanziamenti attribuiti ai Responsabili dei servizi sono in linea generale confermati.

5 - Costituzione del fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2022-2024, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi riguardano

Il Fondo Pluriennale Vincolato è stato costituito a seguito della delibera di riaccertamento ordinario dei residui, giusta delibera G.C. n. 6 del 16/03/2023.

Contestualmente è stato così determinato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.227,64	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	716.151,84		0,00
TOTALE	720.379,48		0,00

6 - Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, viene stanziata tra le spese un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- alla loro natura;
- alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Il FCDE viene determinato per ciascuna voce di bilancio assegnata ai vari capitoli di entrata considerata di dubbia e difficile esazione applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento (ovvero alla differenza) a 100 delle medie tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Il metodo della media ponderata utilizzato fino al 2020, dal 2021 non è più ammesso, ed è pertanto possibile utilizzare o il metodo della media semplice dei rapporti percentuali fra riscosso e accertato dei cinque anni precedenti, o quello della media semplice fra il totale incassato e il totale accertato negli anni considerati.

Il metodo scelto ai fini del calcolo dell'accantonamento è quello della media semplice.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2021	2022	2023
PREVISIONE	90%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

Il Comune di Fabbrica Curone pertanto applicato su tutti gli esercizi del triennio un accantonamento pari al 100% della media delle entrate non riscosse nel quinquennio precedente.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE
1	1016	RECUPERO ACCERTAMENTI IMU-TASI
1	1070	TARI
3	3060	Sanzioni violazione regolamenti
3	3070	Proventi da assistenza scolastica
3	3080	Proventi da centri sportivi
3	3130	Proventi da Concessioni di beni - Gestione canoni di locazione

Il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del FCDE è quello degli esercizi 2018-2022, includendo dal calcolo l'esercizio precedente (2022) in corso di rendicontazione.

Il metodo utilizzato per la determinazione della media è quella del rapporto fra riscossioni e accertamenti nell'anno di riferimento per tutte le entrate considerate, con l'esclusione della TARI, per la quale vengono considerati anche gli incassi a residuo intervenuti nell'anno successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio precedente, in considerazione del fatto che la seconda rata dell'imposta scade generalmente a ridosso della fine dell'esercizio, e quindi una parte rilevante degli incassi si manifesta nel primo periodo dell'anno successivo.

Nella tabella è riportato il quadro riepilogativo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Determinazione quota da accantonare a FCDE - ANNO 2023

Descrizione entrata	Previsione di bilancio	Importo FCDE Importo minimo	Importo accantonato a FCDE
RECUPERO DA ACCERTAMENTI IMU	€ 11.500,00	€ 3.400,06	€ 3.400,06
TASI – accertamento anni pregressi	€. 1.000,00	€ 125,00	€ 125,00
TARI	€. 192.999,00	€ 23.304,44	€ 23.304,44
SANZIONI VIOLAZIONE	€ 600,00	€ 66,90	€ 66,90
PROVENTI ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 1.000,00	€ 418,50	€ 418,50
PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI	€ 1.200,00	€ 264,00	€ 264,00
PROVENTI DA LOCAZIONI	€ 20.000,00	€ 2.244,38	€ 2.244,38
€ 29.823,28			

Per la quantificazione dell'accantonamento sugli esercizi 2024 e 2025 sono stati applicati i medesimi criteri

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Nel corso del 2022, la tempistica dei pagamenti è purtroppo rimasta invariata con un ritardo di 7 gg. sulla tempistica preventivata e quindi l'Ente si trova ora nelle condizioni previste per l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Fondo a garanzia debiti commerciali	Previsione 2023
Spese correnti	2.289,39

Fondi di Riserva

Si riporta la dimostrazione del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL.

Fondo di riserva		Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spese correnti		917.005,50	814.930,00	810.705,00
Fondo di riserva		3.600,00	3.600,00	3.600,00
Importo minimo del fondo	0,30%	2.751,02	2.444,79	2.432,12
Importo massimo del fondo	2%	18.340,11	16.298,60	16.214,10

Fondo di riserva di cassa		Cassa 2023
Spese finali di cassa		3.729.417,64
Fondo di riserva di cassa		28.000,00
Importo minimo del fondo	0,20%	7.458,84

Il fondo di riserva stanziato per tutti e tre gli anni è pari 0,39% del totale delle spese correnti, nel rispetto dei limiti minimi (0,3%) e massimi (2%) indicati dall'art. 166 del Tuel.

Lo stanziamento di cassa relativo al fondo di riserva è pari allo 0,75% delle previsioni di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa) e quindi rispetta i limiti previsti dall'art. 166 del Tuel (minimo 0,2%).

ALTRI ACCANTONAMENTI

Ai sensi del nuovo contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, nell'avanzo presunto l'ente ha confermato i seguenti accantonamenti:

- **Fondo rinnovi contrattuali** per euro 2.600,00;
- **Indennità fine mandato del Sindaco** per euro 1.016,22.
- **Fondo contenziosi** per euro 200,00 (tenuto conto dell'attuale assenza di contenziosi);
- **Fondo rischi futuri** per euro 200,00 (tenuto conto dell'attuale assenza di contenziosi);

7. Ulteriori elementi di valutazione

Garanzie prestate dall'ente

L'ente non ha prestato alcuna garanzia principale o sussidiaria a favore di enti e di altri soggetti.

Strumenti finanziari derivati

L'ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati.

Vincoli Pareggio di Bilancio

Si evidenzia che il Comune di Fabbrica Curone ha sempre rispettato i Vincoli di Bilancio imposti prima dall'ex Patto di Stabilità e poi come modificati dalla Legge n. 232/2016 e smi. Il Bilancio di Previsione 2023_2025 è stato impostato per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa vigente.

Elenco degli Enti ed organismi strumentali

L'ente non ha alcun organismo strumentale.

8. Elenco delle partecipazioni

Enti strumentali partecipati:


	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Codice Fiscale
1	C.I.S.A.	Servizi alla persona	1,10%	01741580060
2	C.S.R.	Consorzio servizio rifiuti	0,32%	00519540066

Società partecipate

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Codice Fiscale
1	S.R.T. spa	Trattamento rifiuti	0,37%	02021740069
2	5 Valli Servizi srl	Raccolta e smaltimento rif.	2,56%	02104100066
3	ASMT spa	Servizi industriali	0,007%	02021850066
4	GAL GIAROLO LEADER srl		1,61%	01753480068
5	AMIAS srl	Servizi idrici e ambientali	0,56%	83006270066

Società partecipate indirettamente tramite ASMT spa e AMIAS srl

	Denominazione	Tipologia	% ASMT	% AMIAS	Codice Fiscale
1	Gestione Ambiente spa	Raccolta e smaltimento rif.	40,00%	-	01492290067
2	Gestione Acqua spa	Gestione servizio idrico int.	33,10%	3,68%	01880180060
3	Laboratori Iren spa	Collaudi e analisi tecniche	2,43%	0,97%	01762460069



Si evidenzia infine che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05/05/2022 questo Ente si è avvalso della facoltà di rinvio dell'adozione del Bilancio Consolidato, così come previsto dall'art. 233 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.